

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1612-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE e TESORO)

(RELATORE PIZZOL)

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1989, n. 57,
recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione
su alcuni prodotti petroliferi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge di cui si propone la conversione è stato emanato nel breve periodo di assenza di delega legislativa al Governo per la variazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, essendo scaduta la delega precedente il 31 dicembre 1988, mentre la nuova delega non era ancora in vigore (la legge di delega - 4 marzo 1989, n. 76 - è entrata in vigore pochi giorni or sono).

Il Governo è stato quindi costretto a procedere alla variazione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi con la decretazione d'urgenza, così come accadeva fino al 1987.

Il decreto-legge n. 57 è stato emanato, dunque, allo scopo di variare le aliquote di alcuni prodotti petroliferi a seguito di modifiche intervenute in alcuni prezzi europei, nell'intendimento - come è del resto nei criteri della delega legislativa che ora è stata

rinnovata - di mantenere, fin quando è possibile, invariati i prezzi al consumo. Il provvedimento realizza questo obiettivo in quanto, diminuendo leggermente l'imposta sulla benzina ed aumentando quella sul gasolio da riscaldamento (oltre a qualche altra modifica a queste correlata), mantiene sostanzialmente invariati i prezzi medi al consumo, tranne quello del gasolio per autotrazione, che subisce un leggero aumento. In termini di gettito, su base annua, il provvedimento fornisce un maggior gettito di circa 110 miliardi.

Su conforme mandato conferitomi dalla 6^a Commissione, invito pertanto l'Assemblea ad approvare senza modifiche il disegno di legge n. 1612 di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1989, n. 57.

PIZZOL, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

1° marzo 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, sulla base delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Tesoro, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

La Commissione segnala in ogni caso l'opportunità che l'Amministrazione competente fornisca i dati relativi agli aspetti finanziari delle disposizioni di modifica delle aliquote delle imposte di fabbricazione relative ai prodotti petroliferi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1989, n. 57, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 23 febbraio 1989, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1989.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1 A decorrere dal 24 febbraio 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono modificate

a) da lire 84.744 a lire 83.554 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da lire 8.474,40 a lire 8.355,40 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da lire 35.228 a lire 36.229 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da lire 11.297 a lire 11.597, da lire 13.357 a lire 13.716 e da lire 40.130 a lire 41.269 per cento chilogrammi, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Tokio, ambasciata d'Italia, addì 23 febbraio 1989.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI